

STATUTO

BUSINESS SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA MALFITANO 7

Numero REA: SR - 427703

Codice fiscale: 02017350899

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-03-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A al n. di 25302 Repertorio e al 16591 di raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE - È costituita una società	
	cooperativa sociale denominata " "BUSINESS SOLUTION SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE" .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, nonché dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata, nonché quelle del d.lgs. 3 luglio	
	2017 n. 117.	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di <u>Siracusa.</u>	
	Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del	
	medesimo Comune non comporterà modifica dell'atto costitutivo	
	e del presente Statuto. La cooperativa potrà istituire sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	ART. 2 - DURATA - La durata della Cooperativa è stabilita al	
	trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata o	
	anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea	
	dei soci.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 - SCOPO MUTUALISTICO - La cooperativa ha scopo	

	mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività	
	costituente l'oggetto sociale - finalizzata in via prioritaria	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui	
	all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La	
	cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a	
	favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla	
	legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in	
	genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività	
	lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle	
	ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci	
	lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata e la prestazione della propria	
	attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di	
	occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la	
	prestazione di attività lavorative da parte dei soci	
	cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale	
	della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento,	
	che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui	
	sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa,	

	all'atto della loro adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di	
	collaborazione coordinata non occasionale, con cui	
	contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento,	
	approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce	
	l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.	
	ART. 4 - OGGETTO SOCIALE - La cooperativa, con riferimento ed	
	in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi	
	e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto	
	l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel campo delle	
	prestazioni dei servizi a sostegno delle attività produttive,	
	delle società e dei professionisti, in particolare la società	
	fornisce servizi nel campo del diritto societario, del diritto	
	tributario e del diritto del lavoro. La società offrirà	
	prestazioni di consulenza ed assistenza tecnica	
	amministrativa e fiscale alle imprese pubbliche e private,	
	consulenze di marketing e ricerche di mercato. La società	
	erogherà servizi ad enti pubblici e privati di statistiche	
	economiche e territoriali, servizi telematici, informatici,	
	training finalizzati all'uso di banche dati, pianificazione	

	territoriale ed ambientale, censimento e catalogazione di beni	
	patrimoniali, organizzazione dei corsi di formazione	
	professionale, gestione di impianti di fiere, mercati, mostre,	
	La società potrà inoltre, tramite i propri soci, organizzare	
	e partecipare a manifestazioni fieristiche in tutto il	
	territorio nazionale.	
	La società potrà gestire in conto proprio e per conto di	
	terzi centri di elaborazione ed archiviazione dati per studi,	
	elaborazioni ed analisi nel campo della contabilità aziendale,	
	anche del lavoro, della sicurezza e della qualità. La società	
	potrà fornire analisi su problematiche di natura economica e	
	finanziaria, sulla promozione e gestione del personale, sulla	
	organizzazione amministrativa - contabile, nonché indagini di	
	mercato, e progetti per la utilizzazione di nuove tecnologie,	
	per la formazione professionale e per stage formativi. La	
	società potrà inoltre realizzare progetti tecnici, gestionali,	
	organizzativi e di marketing, piani di sviluppo economico e	
	relative ricerche, piani commerciali per enti pubblici e	
	privati. La società potrà inoltre organizzare convegni,	
	seminari, congressi, tavole rotonde, effettuare ricerche	
	mirate nell'ambito delle professioni commerciali e giuridiche;	
	indagini nel settore ambientale, della salute e della	
	prevenzione; eseguire studi di fattibilità, di pianificazione	
	finanziaria e corsi di formazione per lo sviluppo e gli	
	investimenti.	

	In pratica la società intende fornire agli enti pubblici e	
	privati, ai professionisti, alle società ed agli imprenditori	
	tutti i servizi in qualche modo connessi alle loro attività.	
	La società potrà, far parte di consorzi che abbiano lo stesso	
	scopo sociale o parte di esso. Qualora la società dovesse	
	assumere incarichi che richiedano specifiche qualifiche	
	professionale, e/o tecniche, la stessa si avvarrà dell'opera	
	di professionisti e/o tecnici che agiranno sotto la loro	
	personale responsabilità e, se professionisti, nel rispetto	
	degli artt. 2229 e seguenti c.c..	
	La società potrà inoltre prestare fidejussioni, avalli e	
	garanzie in genere a favore proprio e di terzi per garantire	
	finanziamenti, mutui e qualsiasi operazione finanziaria.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali e	
	industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute	
	necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale;	
	potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società	
	ed imprese, sia italiane che estere, aventi anche oggetto	
	analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che	
	indirettamente e non a scopo di collocamento ma di	
	investimento stabile.	
	TITOLO III - SOCI COOPERATORI	
	ART. 5 - NUMERO E REQUISITI - Il numero dei soci è illimitato	
	e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possano essere soci cooperatori:	

	a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art.	
	4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive	
	modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per	
	cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di	
	persona svantaggiata deve risultare da documentazione	
	proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il	
	diritto alla riservatezza;	
	b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente	
	capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei	
	settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che	
	comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria	
	attività lavorativa o professionale;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività	
	gratuitamente, per fini di solidarietà;	
	<i>Nel caso la cooperativa abbia almeno nove soci</i>	
	d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui	
	statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n.	
	381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle	
	superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate	
	categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376,	
	2540 e 2542 del codice civile.	

	Ai fini del presente statuto, si considerano persone	
	svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli	
	ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i	
	soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli	
	alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di	
	difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli	
	istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi	
	alle misure alternative alla detenzione e al lavoro	
	all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio	
	1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano	
	inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto	
	del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del	
	Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto	
	con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e	
	con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione	
	centrale per le cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse,	
	durante la vita della società, al disotto della percentuale	
	del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune	
	iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il	
	termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della	
	società.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti	
	mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal	

	presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti	
	della effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi	
	dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il	
	dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano	
	richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione	
	sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di	
	trattamento.	
	La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata	
	dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi	
	dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle	
	prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui	
	inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata,	
	ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a	
	stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o	
	successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le	
	previsioni del regolamento interno e nel rispetto del	
	principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di	
	qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di	
	iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella	
	cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8	
	novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in	
	apposita sezione del Libro soci ed il loro numero complessivo	
	non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai	

	sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita	
	l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	società. In nessun caso possono essere soci coloro che	
	esercitano in proprio imprese o partecipano a società che,	
	secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino,	
	per l'attività svolta in effettiva concorrenza con	
	quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	ART. 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI - Ai sensi dell'art. 2527,	
	comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla	
	cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla	
	quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate	
	alla formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa,	
	contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi	
	sociali. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	soci cooperatori. La durata dell'appartenenza del socio a tale	
	categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo,	
	al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni,	
	in misura comunque non superiore al limite massimo fissato	
	dalla legge; al termine di tale periodo detti soci sono	
	ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori. Ai soci iscritti alla categoria speciale può	
	essere erogato il ristorno previsto dall'articolo 25, anche in	

	misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai	
	costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque	
	l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale	
	sociale o di emissione di strumenti finanziari. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto	
	solamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio. Essi non possono rappresentare altri soci in	
	assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nell'Organo amministrativo della	
	Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2545-bis	
	del codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale	
	possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11	
	del presente statuto. Oltre che nei casi di cui al comma	
	precedente, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un	
	mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine. I soci appartenenti alla categoria speciale	
	possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del	
	periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla	
	legge e dall'art. 12 del presente statuto. Detti soci possono	
	inoltre essere esclusi qualora, alla data di scadenza del	
	periodo di formazione o di inserimento, l'Organo	

	amministrativo accerti: a) il mancato conseguimento dei	
	livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a causa	
	dell'inosservanza dei doveri inerenti la formazione ovvero b)	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale.	
	ART. 7 - AMMISSIONE - Chi intende essere ammesso come socio	
	dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo. La	
	domanda dovrà indicare: a) nome, cognome, data e luogo di	
	nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale; b)	
	l'interesse a far parte della cooperativa; c) l'indicazione	
	della effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in	
	relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai	
	regolamenti interni; d) l'ammontare della quota di capitale	
	che intende sottoscrivere; e) la dichiarazione di conoscere ed	
	accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti	
	interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli	
	organi sociali; f) l'impegno a conferire la propria opera per	
	il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle	
	leggi vigenti sulla cooperazione. Oltre a quanto previsto nei	

	precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche,	
	la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società,	
	associazioni od enti che intendono essere ammessi come soci,	
	ricorrendo i presupposti di legge, dovrà specificare: 1) la	
	ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la	
	sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della	
	costituzione; 2) la qualifica della persona che sottoscrive la	
	domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha	
	autorizzato la presentazione. L'Organo amministrativo,	
	accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.	
	5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di	
	ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni,	
	motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e	
	comunicarla agli interessati. Gli Amministratori, nella	
	relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	ART. 8 - DOMICILIO DEI SOCI - Per tutti i rapporti con la	
	Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto	
	dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da	

	effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.	
	ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI - Fermo restando gli altri obblighi	
	nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) a versare, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo: - la quota di capitale	
	sottoscritto; - l'eventuale tassa di ammissione fissata	
	dall'organo amministrativo, a titolo rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione; - il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni e/o decisioni legalmente assunte dai soci e	
	dagli altri organi sociali;	
	c) a partecipare all'attività della società, salvo il	
	verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto	
	per la perdita della qualità di socio; d) a non aderire ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od	
	analogo a quello della cooperativa, salvo espressa	
	autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in	
	considerazione della tipologia di rapporto di lavoro	
	instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;	
	e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	

	ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato della	
	attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di	
	lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto	
	nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando	
	le esigenze della cooperativa stessa;	
	f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in	
	concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.	
	ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO - La qualità di socio	
	si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	ART. 11 - RECESSO - Oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i	
	requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui	
	rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura -	
	instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi	
	motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata A.R. o posta elettronica certificata alla	
	Società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni	
	dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a	
	norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	

	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda	
	diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o	
	comunque senza opposizione dell'interessato, decida,	
	motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	dichiarazione di recesso.	
	ART. 12 - ESCLUSIONE - L'esclusione può essere pronunciata	
	dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal	
	rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni legalmente assunte con decisioni dei soci e/o	
	degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a sessanta giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	

	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi	
	sociali;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come definito	
	dall'articolo 1455 del Codice Civile;	
	g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto	
	sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal consiglio	
	di amministrazione e deve essere comunicata al socio con	
	raccomandata.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro. Salvo diversa e	
	motivata decisione dell'assemblea, lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	

	L'esclusione opera dall'annotazione nel libro dei soci, da	
	farsi a cura degli Amministratori.	
	ART. 13 - DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE -	
	OPPOSIZIONE - Le decisioni assunte in materia di recesso ed	
	esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ART. 14 - LIQUIDAZIONE - I soci receduti od esclusi hanno	
	diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente	
	versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno	
	o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato. La	
	liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non	
	sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'art. 2545- <i>quinquies</i> , terzo comma, c.c.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla	
	cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, è effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione della	
	quota assegnata ai soci ai sensi dell'articolo 2545- <i>sexies</i>	
	c.c., il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo	
	quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine	

	massimo di cinque anni, con corresponsione degli interessi	
	legali.	
	ART. 15 - MORTE DEL SOCIO - In caso di morte del socio, gli	
	eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso	
	della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata	
	per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni	
	dell'articolo precedente. Per i soci fondatori a richiesta	
	degli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società può subentrare alla partecipazione del socio un solo	
	erede previa delibera dell'organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 6.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare l'erede	
	subentrante a socio. Nel caso in cui gli eredi siano	
	sprovvisi dei requisiti per l'ammissione gli stessi hanno	
	diritto al rimborso della quota effettivamente versata,	
	eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo	
	le disposizioni dell'articolo precedente.	
	ART. 16 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO,	
	RESPONSABILITÀ DEI SOCI USCENTI E DEI LORO EREDI - La	
	Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei	
	soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove	
	questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il	

	socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la	
	cessione di quota hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della	
	quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 17 - STRUMENTI FINANZIARI - Con deliberazione	
	dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito,	
	nonché strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo ad	
	investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a	
	norma delle leggi speciali e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 2526, ultimo comma c.c. nonché dell'art. 111-	
	octies disp. att. c.c.. In tal caso, con regolamento approvato	
	dalla stessa assemblea, sono stabiliti: - l'importo	
	complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il	
	relativo valore nominale unitario; - le modalità di	
	circolazione; - i criteri di determinazione del rendimento e	
	le modalità di corresponsione degli interessi; - il termine di	
	scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione	

	dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento	
	dei titoli.	
	TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 18 - PATRIMONIO SOCIALE - Il patrimonio della Cooperativa	
	è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da	
	quote del valore nominale ciascuna di Euro cinquanta; la quota	
	complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore	
	ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui	
	all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari	
	dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;	
	d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o	
	prevista per legge o per statuto. È vietata la distribuzione	
	di riserve tra i soci cooperatori. Le riserve indivisibili non	
	possono essere distribuite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
	ART. 19 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE - Le quote	
	non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere	
	cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione	

	dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire,	
	anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R.,	
	fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni	
	previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o	
	nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60	
	giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine,	
	senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio. Il provvedimento che nega al socio	
	l'autorizzazione deve essere motivato.	
	ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO D'ESERCIZIO -	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le	
	disposizioni di legge. Il bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel	
	maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui	
	ricorrano i presupposti di legge. La decisione dei soci che	
	approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non	
	inferiore a quanto stabilito dalla legge; b) ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n.	
	59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge; c) ad	
	eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. 31 gennaio 1992,	
	n. 59; d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al	
	capitale effettivamente versato, in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente. La decisione dei soci può, in ogni caso,	
	destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve	
	indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non	
	cooperatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti	
	disposizioni di legge. Le decisioni dei soci possono sempre	
	deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori	
	nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente. In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti	
	finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente	
	lettera d).	
	ART. 21 - RISTORNI - Qualora i risultati economici di	
	esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il	
	bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori	
	trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel	
	rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante	

	una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta; -	
	aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio. Allo	
	stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo	
	stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli	
	amministratori. La ripartizione del ristorno ai singoli soci,	
	dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
	la Cooperativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti	
	in apposito regolamento, e comunque tenendo conto dei seguenti	
	elementi: a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso	
	dell'anno; b) la qualifica / professionalità; c) i compensi	
	erogati; d) il tempo di permanenza nella società; e) la	
	tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO VI - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	ART. 22 - DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie	
	riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro	
	approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e	
	la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	

	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del	
	prestito soci;	
	g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della	
	liquidazione. Relativamente alle materie di cui alle	
	precedenti lettere a), b) e c), le decisioni dei soci possono	
	essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto.	
	Le decisioni aventi per oggetto le materie di cui alle	
	precedenti lettere d), e) ed f), quelle relative alla nomina	
	dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della	
	liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti	
	per i quali la legge o il presente statuto espressamente	
	prevedano tale procedura devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare con metodo collegiale; detta	
	procedura dovrà altresì essere adottata quando lo richiedano	
	uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo dei voti di tutti i soci.	
	ART. 23 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O	
	CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO - La procedura di consultazione	

	scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto,	
	ove adottata ai sensi di legge e del presente statuto, non è	
	soggetta a particolari vincoli e potrà svolgersi con le	
	modalità prescelte dal soggetto che attiva il procedimento	
	decisionale, purché sia assicurato a ciascun socio avente	
	diritto di voto il diritto di partecipare alla decisione e sia	
	assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione in	
	merito al suo oggetto.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	un unico documento ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione da parte di tanti soci portatori	
	della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con	
	diritto di voto.	
	Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente	
	statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse	
	specifiche maggioranze. Il procedimento decisionale in forma	
	scritta dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nella proposta di	
	decisione. Il socio che, entro il termine di cui sopra, non	
	comunica espressamente il proprio consenso od il proprio	
	dissenso è considerato contrario alla proposta avanzata.	
	Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza	
	indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle	
	decisioni dei soci; la relativa documentazione è conservata	
	dalla società. Colui che ha assunto l'iniziativa del	

	procedimento, decorso il termine stabilito per il	
	perfezionamento dello stesso, dovrà comunicare agli organi	
	sociali ed a tutti i soci se la decisione è stata validamente	
	assunta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il	
	nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di	
	chi non si è pronunziato. Alla decisione così adottata verrà	
	data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.	
	ART. 24 - ASSEMBLEE - La convocazione dell'Assemblea deve	
	effettuarsi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o,	
	in caso di impossibilità o inattività, qualsiasi consigliere -	
	mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto	
	meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di	
	quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera	
	raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento	
	(compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a	
	garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli	
	aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci	
	(intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e	
	l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla	
	società e debitamente annotati sul detto libro soci).	
	L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso	
	la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	

	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano	
	presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione	
	degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci,	
	se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza	
	dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito	
	alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di	
	essa, e di non opporsi alla relativa discussione e	
	deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli	
	atti della società.	
	ART. 25 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - In prima	
	convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci portatori	
	della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e	
	rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno. Per deliberare l'esclusione dei soci fondatori (coloro	
	che hanno partecipato all'atto costitutivo) sarà peraltro	
	necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci	
	presenti e rappresentati.	
	Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente	

	statuto che, per particolari decisioni, li chiedono diverse	
	specifiche maggioranze.	
	ART. 26 - VOTAZIONI - Per le votazioni si procederà	
	normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	ART. 27 - DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni	
	mediante consultazione scritta o consenso espresso per	
	iscritto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da	
	almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore	
	ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi	
	dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al	
	voto e che non sia amministratore o sindaco. Ciascun socio non	
	può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	ART. 28 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua	
	assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche	
	di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col	
	voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea provvede alla	

	nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un	
	notaio.	
	ART. 29 - AMMINISTRAZIONE - La società è amministrata da un	
	consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette)	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina. La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo a	
	scadere in occasione dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del terzo esercizio di carica. Ove non vi	
	abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento	
	della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo	
	seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.	
	ART. 30 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI - L'organo	
	amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci	
	dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio di	
	Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice	
	civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure	

	ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	ART. 31 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI	
	AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione è convocato	
	dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su	
	cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	un terzo dei Consiglieri o dall'organo di controllo, ove	
	nominato.	
	La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato	
	- a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità	
	comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento	
	- almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in	
	modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati,	
	ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le	
	adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando	
	vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Anche senza formale convocazione le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione sono valide quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei	
	Consiglieri presenti.	
	ART. 32 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - In	
	caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad	

	integrare detto organo; gli amministratori così nominati	
	rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero	
	sino alla prima occasione in cui i soci stessi assumono una	
	decisione mediante consultazione scritta o sulla base del	
	consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede	
	provvedere alla loro conferma o sostituzione. Se viene meno la	
	maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione	
	dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio	
	potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli	
	amministratori venuti a mancare. La cessazione degli	
	amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. I	
	Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano	
	per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono	
	dalla carica.	
	ART. 33 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI - Agli Amministratori	
	spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della	
	Società nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla	

	decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.	
	ART. 34 - RAPPRESENTANZA - Il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio ed è perciò autorizzato a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare	
	avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti	
	la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove	
	nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici	
	uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova	
	dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Presidente del	
	Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo. Hanno altresì la	
	rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati,	
	ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.	
	ART. 35 - ORGANO DI CONTROLLO - Nei casi in cui è obbligatorio	

	ai sensi di legge, o per volontà dell'assemblea, viene	
	nominato un organo di controllo monocratico, o collegiale	
	composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati,	
	tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con	
	decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomina del	
	Presidente del Collegio.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi	
	membri sono rieleggibili. l'Organo di Controllo ha i doveri e	
	i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita	
	il controllo legale dei conti sulla società, salvi i casi in	
	cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da	
	altri soggetti, ai sensi di legge.	
	TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 36 - SCIoglimento ANTICIPATO - La società si scioglie nei	
	casi e con le modalità previste dalla legge. In caso di	
	scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina	
	di uno o più liquidatori determinando: - il numero dei	
	liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso	
	di pluralità di liquidatori; - a quali di essi spetta la	
	rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali	
	deve svolgersi la liquidazione; - i poteri spettanti ai	
	liquidatori.	
	ART. 37 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE - In caso di	

	scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente	
	versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n.	
	59.	
	TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 38 - REGOLAMENTI - Per meglio disciplinare il	
	funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e	
	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica	
	l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea	
	dei soci con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	ART. 39 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ PREVALENTE - La cooperativa,	
	ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8	
	novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice	
	civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività -	
	in misura non inferiore al trenta per cento del totale di	
	coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa,	

	esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di	
	persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività	
	della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente	
	con il loro stato soggettivo, devono essere socie della	
	cooperativa stessa.	
	La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della	
	propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri	
	soci lavoratori, sia di terzi non soci.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-	
	septies disp. att. c.c.).	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano -	
	nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci -	
	i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile),	
	tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico	
	proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1,	
	lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art.	
	2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in	
	particolare evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa	
	mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di	
	organizzazione dell'attività mutualistica della società a	
	beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei	

	particolari destinatari dell'attività sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in	
	altre società;	
	- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci	
	cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi	
	dalla società, e della relativa remunerazione.	
	Le società si conforma ai requisiti mutualistici di cui	
	all'art. 2514 c.c.:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	

38 di 39

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3
del D.P.R. N. 445/2000, che si trasmette in termini utili di
iscrizione ad uso del Registro Imprese.